


Comune di Trevi
Piazza Mazzini
06039 Trevi – PG
P. Iva: 00429570542



Lotto V
Capitolat di Polizza di Assicurazione:
All Risks Property
Incendio/Furto
“Museo d’Arte San Francesco”



General Broker Service S.p.A.

Via Angelo Bargoni, 8 – 00153 Roma tel. +39 06.830903 fax +39 06.58334546 E-mail : qbs@qbsspa.it
Filiale di Perugia: Via Mario Angeloni, 80/B – 06124 Perugia tel. +39 075 5280486 fax +39 075 5292847 E-mail: umbria@qbsspa.it

Definizioni comuni

CONTRAENTE	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
BROKER	General Broker Service S.p.A. (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).
UBICAZIONI	Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati nella polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un'attività dell'Assicurato/Contraente o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato/Contraente.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
DANNO LIQUIDABILE	Danno determinato in base alle condizioni tutte della presente polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice.
INCENDIO	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
ESPLOSIONE	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.
SCOPPIO	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

FABBRICATI	Si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti ed opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine e apparecchi, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, immobili aventi carattere storico – monumentale, affreschi e decorazioni, soffitti e cassettoni, mosaici e simili, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione macchinario e merce, comprese le fondazioni, gli impianti idrosanitari, acquedotti, la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali e le fognature e le eventuali superfici e/o strutture di atterraggio nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comuni in caso di condominio o in comproprietà.
BENI	Si intendono tutti gli oggetti d'arte o di particolare riconosciuto valore artistico; viole e violini e relativi archi; disegni, dipinti, quadri, acqueforti; libri rari, manoscritto; tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, razzi; porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; numismatica storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi.
ENTI ALL'APERTO	Impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto.
VALORE COMMERCIALE	Il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato.
STIMA ACCETTATA	Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti.
VALORE DICHIARATO	Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.
DEPREZZAMENTO	La diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
ESPLODENTI	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: <ul style="list-style-type: none"> ▪ A contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; ▪ Per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
INCOMBUSTIBILITÀ	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centra Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

FURTO	Come definito dall'Art. 624 del Codice Penale
RAPINA	Come definita dall'Art. 628 del Codice Penale
ESTORSIONE	Come definita dall'Art. 629 del Codice Penale

Data / /

La Società

Il Contraente

PREMESSA

Oggetto del presente Capitolato Tecnico è l'assicurazione delle Opere d'Arte e Reperti Archeologici ovunque esposti presso il Museo d'Arte denominato "San Francesco" sito in Trevi (PG), Largo Don Bosco, 14.

Il Museo, allestito all'interno dell'ex convento di San Francesco, edificato a partire dal XIII secolo, ricostruito e decorato nella prima metà del XVII, con un chiostro esterno affrescato da Bernardino Gagliardi con le *Storie della vita di San Francesco*, sorge nel centro storico di **Trevi** e ospita la Raccolta d'arte di San Francesco e il Museo della Civiltà dell'ulivo.

In particolare, la Raccolta d'arte di San Francesco, rinomata per le importanti opere due-trecentesche di scuola umbra e i dipinti su tela eseguiti tra il XVI e XVIII secolo, si articola in due distinte sezioni.

Al piano terra, disposta su tre sale, si trova la **sezione archeologica**, che raccoglie reperti italici e di epoca romana e un corredo funebre proveniente dalla necropoli longobarda della vicina Pietrarossa. Nello stesso piano è ospitata una sezione dedicata alla città e al territorio con materiali che ne documentano gli sviluppi.

La **sezione storico-artistica**, allestita ai piani superiori, espone opere entrate a far parte della raccolta in seguito alle demaniazioni del patrimonio ecclesiastico avvenute dopo l'unità nazionale. Si tratta prevalentemente di tavole trecentesche e di importanti dipinti su tela eseguiti tra il XVI e XVIII secolo, tra cui di particolare interesse è *L'Assunzione della Vergine* del veronese Alessandro Turchi detto l'Orbetto. Tra le opere raccolte spiccano in particolare il Gonfalone processionale raffigurante *La Madonna della Misericordia e Monogramma*, eseguito nella seconda metà del XV secolo da un seguace di Niccolò Alunno e *L'Incoronazione della Vergine*, del 1522, eseguita da Giovanni di Pietro detto lo Spagna per l'altare maggiore della chiesa di San Martino. Nell'allestimento, numerosi sono i rimandi ai luoghi di provenienza delle opere, primo fra tutti il vicino santuario della Madonna delle Lacrime, di proprietà comunale, che ospita affreschi dello Spagna e del Perugino.

All'interno del complesso si trova anche il Museo della Civiltà dell'ulivo, interamente dedicato all'olio extra vergine di oliva DOP. Lo spazio è articolato in quattro sezioni: "**Botanica**"; "**Conosciamo l'olio e l'ulivo**"; "**L'ulivo simbolo di pace**" e "**Storia dell'ulivo**". Attraverso pannelli informativi, postazioni multimediali, reperti archeologici e macchine olearie, il museo documenta i diversi aspetti legati alla coltura dell'ulivo, che così fortemente caratterizza il paesaggio delle colline circostanti e l'economia di tutto il territorio. Un vero e proprio viaggio, con audio-guida, nel microcosmo legato alla produzione dell'olio.

Il Museo è costituito da un unico fabbricato (avente superficie pari a circa mq. 650); tale fabbricato, elevato su tre piani fuori terra con piano seminterrato, è interamente costruito in cemento armato e/o laterizi e coperto con materiali incombustibili (solai e struttura portante del tetto comunque costruiti).

Più precisamente i locali del Museo sono protetti da:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superficie acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, è difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro;

- impianto automatico di allarme antifurto volumetrico e periferico in ogni ambiente, collegato con combinatore telefonico a cinque utenze;
- sistema di telecamere a circuito chiuso;
- servizio di vigilanza durante gli orari di apertura del Museo.

Si assicurano, a valore dichiarato e per la sola giacenza, le opere di cui all'Allegato 1



Data / /

La Società

Il Contraente

Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1.8 (Durata del contratto), la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, verrà considerata come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'unità Operativa Economica Finanziaria del Contraente a condizione che:

- a) gli estremi dell'atto vengano trasmessi al Broker a mezzo lettera raccomandata, fax o mail;
- b) tale deliberazione sia fatta entro i termini previsti ai due commi precedenti;
- c) il pagamento effettivo delle somme dovute sia effettuato al broker entro 30 giorni dalla approvazione del suddetto atto.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con

decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta), non è previsto il tacito rinnovo.

Si conviene tra le parti che, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, il Contraente ha la facoltà di affidare, previo assenso della Società, la ripetizione del servizio per un periodo di pari durata, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lvo 50/2016, alle medesime condizioni normative ed economiche. Nell'ipotesi in cui la Società non dovesse accettare la richiesta di ripetizione avanzata dal Contraente, il contratto sarà automaticamente prorogato per un periodo pari a 180 giorni, al fine di consentire al Contraente il regolare espletamento della gara per la riaggiudicazione del servizio.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 - Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, può avere sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio. In tale caso foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente e/o Assicurato

Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.13 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. A fronte di ciò il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.14 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.15 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";

- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse ed il Broker incaricato o, in mancanza, secondo la media delle commissioni di mercato, riconosciuta al broker e da esso presentata. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

sinistri denunciati;
 sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 sinistri senza seguito

La Società si impegna, altresì, a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30 giorni da quando il Contraente ne ha formalmente fatto richiesta.

L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta).

Art. 1.19 – Determinazione del valore indennizzabile e regolazione premio

Si prende atto tra le parti che i valori assicurati sono desunti dalle dichiarazioni della Contraente e in particolare:

- per i fabbricati: il valore di cui alla voce "fabbricati Patrimonio disponibile e indisponibile".

La Società provvederà alla regolazione delle variazioni intervenute per la partita fabbricati e/o per le altre partite assicurate, nell'ipotesi in cui il Contraente abbia richiesto un'elevazione delle somme assicurate nel corso dell'anno, come segue:

a) sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che la Contraente è tenuta a corrispondere;

- b) sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio netto annuo.
c) Sulla scorta di tali valori aggiornati la Società procederà altresì all'adeguamento delle rate di premio future.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

Art. 1.20 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.21 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- *La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.*

- *Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.*

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 1.22 – Disciplina delle responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Data / /

La Società

Il Contraente

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione All Risks

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Nei limiti e alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti che provochino, durante il periodo di validità dell'assicurazione, la perdita, la distruzione od il danneggiamento anche parziale delle cose assicurate, ovunque ubicati all'interno dei siti indicati nell'Allegato 1, qualunque ne sia la causa, salvo quanto disposto dall'art. 2.4 Esclusioni.

Per "Beni Assicurati" si intendono quelli di proprietà, posseduti o detenuti, a qualunque titolo, anche temporaneamente, dal Comune di Trevi, nonché concessi al medesimo, da altri terzi, o concessi dal Comune di Trevi a terzi, a qualunque titolo anche temporaneamente.

La copertura assicurativa è operante anche per le perdite e per i danneggiamenti afferenti o conseguenti ad operazioni di trasporto, carico, scarico, spostamento, riordino o sistemazione dei Beni assicurati nell'ambito delle singole sedi/depositi/laboratori di restauro, nonché tra le varie sedi/depositi/laboratori di restauro.

Saranno risarcite anche le spese occorse al Comune di Trevi conseguenti a perdite o danneggiamenti subiti dai Beni assicurati per il ripristino di locali, e per demolizioni, sgomberi, bonifiche igieniche.

Art. 2.2 – Operatività in caso di furto e rapina durante la giacenza

In caso di furto, tentato o consumato e rapina, anche se iniziata all'esterno la garanzia è operante a condizione che, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli enti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli od arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di Particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli enti assicurati, o per parte di essi, sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto fino alla concorrenza di 20.000,00 per sinistro.

Art. 2.3 – Somme assicurate e limite massimo di risarcimento per sinistro

Le somme assicurate, riportate nell'allegato prospetto d'offerta, sono le seguenti:

- Partita OPERE D'ARTE EURO 1.365.000,00 (elenco "Allegato n. 1")

Art. 2.4 - Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose ;
- b) i danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- c) i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) i danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;
- g) i danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti del Contraente o dall'Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, salvo che il Contraente o l'Assicurato agiscano penalmente contro di loro ;
- h) ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere;
- i) danni causati da estorsioni, raggiri e truffe.

La Società non risarcisce inoltre i danni:

- l) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- m) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- n) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, valanghe.

Art. 2.5 – Diritto di ispezione

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Data / /

La Società

Il Contraente

Art. 3 – Condizioni particolari e limiti d'indennizzo

Art. 3.1 – Parificazione ai danni da incendio

A completamento del precedente Art. 2.1 e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

Art. 3.2 – Mezzi di chiusura dei locali

Relativamente al caso di furto l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Art. 3.3 – Inondazione, Alluvione, allagamento

La Società risponde dei danni materiali e diretti e/o consequenziali compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società, limitatamente alle garanzie previste dalla presente clausola, non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, stillicidio, trasudazione;
- ad enti all'aperto;
- agli oggetti, diversi da mobili o tappeti, la cui base è posta ad altezza inferiore a 8 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia assoluta pari a € 10.000,00.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro somma maggiore del 50% del limite di indennizzo di polizza.

Art. 3.4 – Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti e/o consequenziali compresi quelli di incendio esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 24 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo fenomeno tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Esclusioni:

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore, o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
- f) le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 10.000,00. in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% del limite di indennizzo di polizza.

Art. 3.5 – Danni da allagamento derivanti da rotture accidentali

Relativamente ai danni di allagamento da acqua o da altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli subiti dagli enti assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 8 cm dal pavimento.

In nessun caso la Società pagherà somma maggiore di € 5.000,00 per sinistro e € 10.000,00 per anno, fermo restando l'applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro.

Art. 3.6– Garanzia da chiodo a chiodo

L'assicurazione per le opere descritte e valorizzate negli allegati alla presente polizza inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, in appresso indicati.

L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato.

L'assicurazione vale anche quando le opere siano in giacenza presso laboratori di restauro preventivamente indicati, dove le opere stesse siano trasportate al fine di essere sottoposte ad eventuali lavori di restauro e manutenzione, nonché durante i trasporti di andata e ritorno da e verso i laboratori stessi.

Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio.

Sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza.

GARANZIA AD ATTIVAZIONE con preventiva notifica:

PER MOSTRE E TRASPORTI NELL' AMBITO DEL TERRITORIO ITALIANO COMPRESA CITTA' DEL VATICANO E REPUBBLICA DI SAN MARINO al termine di ciascuna annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio sulla base delle comunicazioni effettuate dal contraente e delle tassazioni esplicitate in polizza

GIACENZA IN ITALIA (fino ad una durata di mesi 6) compreso il TRASPORTO IN ITALIA ANDATA E RITORNO TASSO LORDO DA CALCOLARE SUL VALORE DELLE OPERE ASSICURATE – FRAGILI E NON FRAGILI

Art. 3.7 – Efficacia della garanzia trasporti

La garanzia è prestata a condizione che:

- tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;
- che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestre interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi. Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
- nei trasporti a mezzo nave il caricamento avvenga esclusivamente sottocoperta;
- nei trasporti a mezzo aereo le opere siano caricate in cabina o stiva riscaldata e pressurizzata;
- il trasporto permanga nel limite del territorio della Comunità Europea.

Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio. In tale caso non è operante la condizione di cui all'Art. 3.12 Rinuncia Rivalsa.

Art. 3.8 – Somme assicurate

La garanzia è prestata sulla base di stima accettata relativamente ad opere di proprietà di enti pubblici. La massima somma assicurata per mostra/esposizione è di € 2.500.000,00. Per valori superiori o per altri luoghi la garanzia decorre dopo la conferma scritta della società.

Art. 3.9 – Garanzia di giacenza

L'assicurazione vale presso le seguenti sedi espositive:

- Museo d'Arte San Francesco – Largo Don Bosco, 14 – Trevi (PG)

Art. 3.10 – Garanzia furto

La garanzia è prestata a condizione che siano operanti i mezzi di sicurezza descritti in premessa.

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuto durante le ore di chiusura al pubblico, quando non siano operanti i mezzi di chiusura sopra indicati salvo che siano operanti una delle tre seguenti protezioni:

- Impianto di allarme;
- Servizio di vigilanza;
- Chiusura di porte e finestre.

La garanzia furto è estesa a:

- Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia una sorveglianza continua.

- Furto commesso da addetti alla sorveglianza.

La garanzia è estesa al furto commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto d'allarme.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati.

Art. 3.11 – Rinuncia alla rivalsa

A parziale deroga di quanto enunciato in polizza la Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti e delle persone di cui il Contraente e/o l'Assicurato sia legalmente responsabile,

dei vettori e/o degli imballatori, purché specializzati, installatori, depositari, nonché personale di servizio in genere ed addetti alla sorveglianza, salvo i casi di dolo.

Art. 3.12 – Dolo e Colpa Grave

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente o loro rappresentati o da persone incaricate della sorveglianza delle sale espositive.

Art. 3.13 – Variazioni climatiche

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

Art. 3.14 – Deroga ai mezzi di chiusura

A parziale deroga di quanto convenuto all'Art. 3.11 si precisa che, in caso di mancato funzionamento dell'impianto d'allarme, la garanzia è operante senza scoperto a condizione che vi sia la presenza di almeno due guardiani che effettuano sorveglianza continua ed ininterrotta.

Art. 3.15 – Vizio e difetto di imballaggio

A parziale deroga a quanto previsto dal punto 2) della Sezione Trasporti Art. 3.8 si precisa che viene accettato ogni tipo di imballaggio anche leggero ma gli imballi devono essere effettuati a "regola d'arte".

In deroga a quanto previsto al punto 3) della Sezione Trasporti si precisa che i trasporti possono essere effettuati da altri trasportatori (corriere, organizzatore, collaboratore/dipendente del Contraente, trasportatore professionale non specializzato, autore, proprietario), in tal caso la copertura assicurativa durante il trasporto è da ritenersi valida solo per i "rischi strada" e rischio di rapina con esclusione quindi del rischio furto; inoltre, si fa obbligo di sorveglianza continua ed ininterrotta del mezzo.

Data / /

La Società

Il Contraente

Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
- b) qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o telex, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Art. 4.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, una richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite indicato all'art. 3.6.

Art. 4.4 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4.1 "obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 4.5 "Determinazione dell'indennizzo";

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 4.3 "Procedura per la valutazione del danno" comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 4.5 – Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, o:

- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima del 100%.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

Art. 4.6 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.4 lettera h).

Art. 4.7 – Recupero degli oggetti rubati

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società.

Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza.

La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Art. 4.8– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 4.9 - Titorità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.10 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Data / /

La Società

Il Contraente

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

Data / /

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.6 – Buona fede;

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.8 - Durata del contratto;

Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.11 - Foro competente;

Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.15 - Clausola Broker;

Art. 1.19 – Regolazione e conguaglio del premio;

Art. 1.21 – Tracciabilità Flussi Finanziari.

Data / /

La Società

Il Contraente

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE/ASSICURATO	Comune di Trevi Piazza Mazzini 06039 Trevi – PG 00429570542
----------	------------------------------	--

2	DURATA CONTRATTUALE FRAZIONAMENTO	Dalle ore 24:00 del 30.09.2016 alle ore 24:00 del 31.03.2018 Semestrale
----------	--	--

3	RISCHIO ASSICURATO	All Risks Property Incendio/Furto “Museo d’Arte San Francesco” Danni subiti ai beni culturali (Art. 2.1 Oggetto dell’Assicurazione) descritti nell’ Allegato 1 in giacenza presso il Museo d’Arte San Francesco. Danni subiti ai beni culturali oggetto di mostre /esposizioni temporanee (Art. 3.7 Garanzia Chiodo a Chiodo)
----------	---------------------------	--

4	SOMME ASSICURATE	
	1. Opere d’Arte	Euro 1.365.000,00

5	OFFERTA <u>(base per aggiudicazione</u> <u>dell’appalto)</u>	Tasso lordo per mille - Costo Lordo
	1. Opere d’Arte Totale premio lordo annuo‰ Euro (CIFRE) Euro (LETTERE)
	Premio lordo alla firma dal 30.09.2016 al 31.03.2017	Euro (CIFRE) Euro (LETTERE)

5.1	OFFERTA	Tasso lordo per mille
	2. Danni subiti ai beni	

<p>culturali oggetto di mostre ed esposizioni temporanee (Art. 3.7 Garanzia Chiodo a Chiodo)</p> <p>A). Quadri, olii, tempere, ecc. - trasporto (due viaggi – andata e ritorno)‰ - giacenza (mesi uno e/o frazione di mese)‰</p> <p>B). Sculture non fragili (ferro, bronzo, ecc.) - trasporto (due viaggi – andata e ritorno)‰ - giacenza (mesi uno e/o frazione di mese)‰</p> <p>C). Sculture fragili (gesso, terracotta, ceramica, marmo, ecc.) - trasporto (due viaggi – andata e ritorno)‰ - giacenza (mesi uno e/o frazione di mese)‰</p>	
---	--

N.B L'aggiudicato dell'appalto avverrà esclusivamente sulla base dell'offerta al punto 5
i tassi indicati al punto 5.1 saranno vincolanti in caso di richiesta di attivazione di detta garanzia da parte dell'assicurato alla bisogna e rimarranno validi per tutta la durata del contratto.

6	ONERI DELLA SICUREZZA	La Società dichiara che, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza sono pari ad €
----------	------------------------------	--

7	ACCETTAZIONE
----------	---------------------

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

8	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
----------	---

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Data / /

La Società

Il Contraente

ELENCO OPERE ASSICURATE

RECEPTION

INGRESSO

- Attrib. al Maestro di Fossa, **Crocifissione con ai lati Madonna Bambino e Annunciazione**, prima metà XIV secolo, affresco staccato e trasferito su tela; 350x475 cm.

SALA BOOSHOP

- **Madonna**, XVIII secolo, olio su tela, 48x37,5 cm;
- **Madonna col Bambino**, XVIII secolo, olio su tela, 27x20 cm;
- **Madonna col Bambino, S. Anna e S. Giovanni**, olio su rame, 24x20 cm;
- **Annunciazione**, XVIII secolo, olio su rame, 25x20 cm;
- **Gesu' cade sotto la croce**, XVIII secolo, olio su tela, 36,9x33 cm;
- **Madonna**, XVIII secolo, olio su tela, 17,5x13 cm;
- Bernhard Gillessen, **Apoteosi del Sangue di Cristo**, 2005, olio su tavola, 60x60 cm;
- **Bussola per votazione**, laccatura a petrolio, 35x22 cm;
- Bernardino Gagliardi, **Le Virtù cardinali Fede, Speranza e Carità, e la Virtù monastica della Continenza**, seconda metà del XVII secolo, affresco, 200x200 cm circa;
- Bernardino Gagliardi, **L'estasi di San Francesco**, al centro della volta, seconda metà del XVII secolo, affresco, 320x280 cm circa.

CORRIDOIO DI USCITA AL CHIOSTRO

- **Armadio doppia anta** con stemma intagliato, legno, 195x230x45 cm.

CHIOSTRO

- Bernardino Gagliardi, **Vita di San Francesco d'Assisi**, 1645 circa, affresco, lunette di 250x200 cm.

ZONA SCALE ASCENSORE

- **Giove Capitolino**, calco in gesso, 50x42 cm., prof. 30 cm;
- **Testa di Giovane**, calco in gesso, 40x19 cm., prof. 21 cm;
- **Frammento di lapide**, "LUCH.../INIS...", pietra calcarea, 34x64 cm., prof. 10 cm;
- **Lapide con iscrizione** a lettere romane "C. LAFRENIO / P.F. OUF / PHILEMO. LIB. / FECIT.", travertino, 42x44 prof. 10 cm;
- **Stemma vescovile**, pietra calcarea, 90x90 cm., prof. 25 cm;
- **Stemma con iscrizione** "A.I.V.P.F...", pietra calcarea scolpita, 50x40 cm. prof. 15 cm;
- **Stemma**, pietra calcarea scolpita, 40x35 cm prof. 10 cm;
- **Stemma del Cardinale Pietro Aldobrandini**, fine XVI – inizio XVII secolo, pietra calcarea scolpita, 90x50 cm. prof. 15 cm;
- **Stemma**, pietra calcarea scolpita, 50x50 cm. prof. 20 cm circa;
- **Stemma vescovile**, bipartito con Stemma Braschi nella metà campo destra, gesso, 90x60 cm. prof. 12 cm;
- **Stemma del Papa Pio VIB raschi**, fine XVII secolo (1775-1799), pietra calcarea scolpita, 70x70 cm. prof. 13 cm;
- **Stemma della città di Trevi**, pietra calcarea, 70x40 cm. prof. 13 cm;
- **Stemma Aldobrandini**, XVI-XVII secolo, pietra calcarea scolpita, 50x50 cm. prof. 20 cm;
- **Stemma del Cardinale Emilio Valentini**, inizio XVII secolo, pietra calcarea scolpita, 60x50 cm. prof. 17 cm;
- **Stemma**, frammento di parte superiore raffigurante elmo, 43x21 cm. prof. 15 cm;
- **Capitello**, inizio XVI secolo, pietra calcarea scolpita, 25x28 cm. prof. 15 cm;

- **Iscrizione** in lettere romane “ERUS. ANGLUS.PRAETOR./PARI. FECIT. IS 7 S.”, marmo, 120x22 cm. prof. 12 cm;
- **Stemma** frammentario e abraso, pietra calcarea, 31x32 cm. prf. 11,5 cm;
- **Iscrizione in lettere romane**, pietra calcarea scolpita, 33x27 cm. prof. 14 cm;
- **Scultura raffigurante Agnello Mistico**, dal Vecchio Cimitero di San Lorenzo, marmo scolpito 30x35 cm. prof. 10 cm;
- **Tabella con iscrizione** in lettere romane “HERMINIO VALENTI S.R.E./ CARD. AMPLISSIMO/PROTECTORI/A.D.M.D.C.I.V.”, inizio XVII secolo (datata 1604), pietra calcarea scolpita, 90x70 cm.

MUSEO DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO

PRIMA SALA

- **Timpano**, XIX secolo, calco in gesso, 62x100 cm. prof. 7 cm “MAG(iste)R ANGELO FECIT HOC OPUS AN(n)OD(omi)NI MCCLXVIII M(en)SE MAI. AVE MARIA GRA (tia plena) DOMIN(us) TECU(m) B(e)N(e)D(i)CTA TU.”;
- Scultore toscano, **San Francesco**, XVI secolo, pietra calcarea, 95x37 cm. prof. 27 cm;
- **Giano bifronte**, epoca romana II secolo d.c., marmo, 25x28 cm, prof. 20 cm;
- **Nr. 2 cassapanche**, legno, 43x103 cm. prof. 43 cm.

BACHECA ESPOSITIVA N. 1

- **Ritratto muliebre (Agrippa)**, II secolo d.c., marmo, 13,8x11 cm. prof. 13 cm. **in restauro**;
- **Ritratto virile (Settimino Severo)**, III secolo d.c., marmo, 13,8x11 cm. prf. 13 cm;
- **Erma bifronte**, I-II secolo d.c., pietra, 12x11 cm. prof. 11 cm. **in restauro**;
- **Scene di vendemmia**, I secolo d.c., argilla, 20x19,5 cm. prof. 5,8 cm. **in restauro**;
- **Cippo con iscrizione a caratteri romani**, “IN. FRPXIII” I secolo d.c., pietra calcarea scolpita ed incisa, 61x32 cm. prof. 12 cm.

BACHECA ESPOSITIVA N. 2

- **Protome leonina**, XII secolo, pietra calcarea, 20x17 cm;
- **Protome leonina**, XIX secolo, calco in gesso, 20x17 cm;
- **Testa di Papa**, XIX secolo, calco in gesso, h. 21 cm;
- **Testa di Imperatore**, XIX secolo, calco in gesso h. 21 cm;
- **Frammenti di pluteo**; IX secolo, pietra calcarea, 34x34 cm. prof. 8 cm e 10x30 cm pro. 8 cm.

SECONDA SALA

- **Bussola per votazione**, XIX secolo, legno intagliato e dipinto, 38x28 cm prof. 20 cm;
- **Braciare ansato**, XVI secolo, metallo sbalzato e cesellato, 70x55 cm., Ø 50cm;
- **Divisa da valletto comunale**, primo quarto XIX secolo, tessuto, **in restauro**;
- **Tavolette votive**;
- Ignoto pittore locale, **Madonna col Bambino e figura di orante**, fine XV secolo, tempera su tavola, 19,5x26,7 cm;
- Ignoto pittore locale, **Miracolo ad un infermo**, fine del XV secolo, tempera su tavola, 21x18 cm;
- Ignoto pittore locale, **Agguato ad un gentiluomo**, fine XV secolo, tempera su tavola, 21,5x32,6 cm;
- Ignoto pittore locale, **Madonna con Bambino, San Francesco d'Assisi e tre figure oranti**, tempera su tavola, 22x30 cm;
- Ignoto pittore locale, **La Vergine appare ad un infermo**, tempera su tavola, 22,5x28,5 cm;

- Ignoto pittore locale, **Madonna con Bambino, S. Ubaldo e figura femminile orante**, 1522, tempera su tavola, 24x23,5 cm;
- Ignoto pittore locale, **Madonna col Bambino e due figure femminili oranti**, primi del XVI secolo, tempera su tavola, 27,5x28,8 cm;
- Ignoto pittore locale, **Madonna col Bambino e figura maschile orante**, prima metà del XVI secolo, acquarello su carta applicata a legno, 20x29,5 cm;
- Ignoto pittore locale, **Madonna col Bambino e i SS. Sebastiano e Rocco e devota**, tempera su tavola, 27x24 cm;
- Ignoto pittore locale, **Madonna col Bambino e figura orante**, primi del XVI secolo, tempera su tavola, 31,5x24,5 cm.

BACHECA ESPOSITIVA N. 3

- Disegno della pianta del **“Palazzo priorale, secondo la nuova fabbrica principaria”**, XVI secolo, inchiostri acquarelli su carta, 74,5x51,5 cm;
- **Nr. 2 Disegni del Palazzo**, XVI secolo, inchiostro su cartoncino, 25x16,5 cm;
- Bolla papale (conservata in cofanetto) **Pio VI reintegra Trevi al titolo e agli onori di città**, 1784, pergamena, 62,5x44 cm;
- **Chiave della Città**, XVIII-XIX secolo, legno intagliato e dipinto, 31x8 cm.

BACHECA ESPOSITIVA N. 4

- **Alzata con stemma di Trevi**, XIX secolo, rame argentato Ø 32 cm., h. 5,5 cm., prof. 5,5 cm;
- **Modello di Divisa della Banda cittadina** 1892, acquarello su carta 37x27 cm;
- **Libro dei lavori del 1827 per il gioco del Pallone della Città di Trevi**, 1892, libro pp. 24, 27,5x20 cm, disegno (piante e prospetto del Guoco del Pallone) 27x62 cm.

ARMI

- **Alabarda**, Italia fine XVI secolo, ferro battuto e legno, 270x37 cm;
- **Fucile con baionetta**, XIX secolo, ha 187 cm;
- **Fucile** XIX secolo, h 140 cm;
- **Fucile** XIX secolo, h. 140 cm;
- **Fucile** XIX secolo, h. 115,5 cm;
- **Fucile** XIX secolo, h. 115,5 cm.

PRIMO PIANO

PRIMA SALA

- Attrib. Ascensidonio Spacca detto il Fantino, **Personaggi in preghiera**, fine XVI secolo, pala d'altare (frammento), olio su tela, 185x305 cm;
- Pittore umbro, **Cena in Emmaus**, fine del XVI secolo, olio su tela, 202x442 cm;
- Pittore umbro-marchigiano, **Madonna con il Bambino e le sante Maria Maddalena e Caterina**, primo quarto del XVII secolo, olio su tela, 261x159 cm;
- Tommaso Maurizi, **Assunzione della Vergine**, 1602, olio su tela, 274,5x184 cm;
- **Mobile antico**, legno;
- Carl Timmer, **Katharina di Alessandria**, 1984.

SECONDA SALA

- Pittore romano, **Incredulità di san Tommaso**, inizio XVII secolo, olio su tela, 219x159 cm;
- Alessandro Turchi detto l'Orbetto, **Assunzione della vergine e Santi**, 1640 circa, olio su tela, 361x242 cm;

- Giovanni di Pietro detto Lo Spagna e aiuto, **Santa Cecilia**, 1520, tempera su tela, 162x69,5 cm;
- Giovanni di Pietro detto Lo Spagna e aiuto, **Santa Caterina d'Alessandria**, tempera su tela, 162x69,5 cm;
- Giovanni di Pietro detto Lo Spagna e aiuto, **Incoronazione della Vergine**, nella predella a sx **San Martino dona il mantello al povero** e a dx le **stimate di San Francesco**, 1522, tempera su tavola, 430x305 cm;
- Cerchia dei Nasini, **Miracolo di S. Vincenzo Ferrer**, metà del XVIII secolo, 1720-30, olio su tela, 350x242 cm;
- Pittore romano, **San Francesco di Paola**, seconda metà del XVII secolo, olio su tela, 166x114 cm;
- **Annunciazione**, inizio del XVI secolo, olio su tela, 270x194 cm.

SECONDO PIANO

SALA DEI FONDI ORO

- Pittore umbro affine al maestro di Cesi, **Cristo crocifisso**, inizi del XIV secolo, tempera su tavola sagomata e incamottata, 191x129 cm;
- Giovanni di Corraduccio, attribuzione, **Storie della vita di Cristo**, 1430, polittico, tempera su tavola, 153x169 cm;
- Giovanni di Corraduccio, attribuzione **Storie della vita di Cristo**, inizio del XV secolo, trittico, tempera su tavola, 129x170,5 cm;
- Seguace di Niccolò di liberato detto l'Alunno **Gonfalone processionale: Madona del Soccorso e Monogramma**, seconda metà del XV secolo, tempera su tavola intagliata e dorata, 106x65 cm;
- Seguace di Niccolò di liberatore detto l'Alunno **Cornice bifacciale: Ecce homo, Cristo risorto**, fine del XV secolo, legno intagliato e dorato e dipinto a tempera, 215x99 cm. **in restauro**;
- Pittore umbro **Croce a Stile**, prima metà del XV secolo, tempera su tavola sagomata, 49x41 cm;
- Pittore Fiammingo, **Adorazione dei Magi**, fine del XV secolo, olio su tela, 110,5x80,5 cm;
- Maniera di Bernardino di Betto detto il Pinturicchio **Madonna col Bambino**, post. 1480, tempera su tavola, 49x38 cm;
- Pittore toscano-romano **Compianto sul Cristo morto**, 1520-30, tempera su tavola, 112,5x87,5 cm. (162x137 cm con la cornice).

MUSEO DELLA CIVILTÀ' DELL'ULIVO

- **Torchio**, fine '700 inizi '800, legno 500x340x50cm;
- **Orci**, '600, terracotta, 100xØ77 cm;
- **Macina**, ricostruzione con parti originali fine '700 inizi '800 (travi e ruota) 285x285x200Ø cm. (ruota 135xØ37cm.).

LOCALE DI PASSAGGIO AL PIANO SOTTOSTANTE

BACHECA ESPOSITIVA N. 7

- **Nr. 2 Lampade**, secolo VIII, terracotta fenicia, cm 13 e cm 14,5;
- **Modello di lampada fenicia**, piombo, cm 11;
- **Lucerne**, epoca romana (dal I sec. A.C. al III D.C.), terracotta medio-orientale, cm. 9 e cm. 10;
- **Lucerna con pesce**, epoca romano/bizantina tunisina (sec. IV D.C.), terracotta, cm. 13;
- **Lucerne**, epoca romano/bizantina (dal VI sec. d.c. al VII sec. d.c.), terracotta medio-orientale, cm. 9;

- **Lucerne**, epoca romano/bizantina/islamica (dal III sec. a.c. al VI sec. d.c.), terracotta medio orientale, cm. da 7 a 10;
- **Lucerna tunisina**, IV secolo d.c., terracotta;
- **Lucerne**, epoca cristiano/bizantina (dal IV sec. al VI sec. d.c.), terracotta, cm. 10 e 11;
- **Lucerna islamica**; VII secolo d.c., terracotta;
- **Lucerna alessandrina con coperchio mobile**, II/III secolo d.c., terracotta;
- **Lucerne**, epoca bizantina (dal VI sec. all'VIII sec.), terracotta;
- **Lucerna tonda**, I a.c., terracotta graca, cm 10;
- **Lucerne**, epoca bizantina, (dal VI all'VIII sec. d.c.), terracotta, cm da 8 a 11;
- **Lucerne**, 3 romane sec. I, due islamiche sec. VI e VII, terracotta;
- **Lucerna greca**, IV sec. a.c., terracotta, cm 9;
- **Lucerna islamica**, sec. VI/VII d.c., terracotta, cm 7;
- **Lucerna persiana**, sec. XIV d.c., terracotta invetriata verde, cm. 13;
- **Lucerna in miniatura**, terracotta, cm 5;
- **Lucerna giudaica con candelabro**, III sec. d.c., terracotta medio-orientale, (Israele), cm. 9;
- **Lucerne islamiche**, sec. VII/VIII d.c., terracotta, cm da 7 a 10;
- **Lucerne bizantine**, sec. VII/IX d.c., terracotta, cm da 8 a 11;
- **Mortaio in miniatura**, sec. VII a.c., terracotta cipriota, cm 10;
- **Lucerna fatimida**, sec. X d.c., terracotta, cm. 8;
- **Lucerna nera**, sec. II a.c., terracotta dall'Egitto romano, cm 10;
- **Lucerna firmata**, sec. IV a.c., terracotta graca, cm 7;
- **Lucerna bizantina**, sec. VIII/IX, terracotta, cm 13.

LOCALE DI PASSAGGIO AL PIANO SOTTOSTANTE

BACHECA ESPOSITIVA N. 8

- **Pestello romano**, epoca indeterminata, 10 cm;
- **Nr. 2 Alabastri di Rodi**, del sec. V a.c., cm 5 e cm. 22;
- **Alabastro di Rodi**, sec. V a.c., cm. 9,5;
- **Piccolo flacone in vetro** per olio fenicio, sec. II a.c.;
- **Nr. 3 spatule romane**, sec. I d.c., vetro cm 20;
- **Mortaio corinzio**, sec. VI a.c., terracotta, cm. 26;
- **Modello di anfora dauna**, sec. IV a.c., cm 19;
- **Lydion etrusco** a figure rosse con uccelli, sec. V a.c., cm 14;
- **Strigile romano del Medio Oriente**, sec. I/II d.c., bronzo, cm 13,5;
- **Lekitos** panciuto campano, sec. IV, cm 20;
- **Guttus anulare** campano, sec. IV a.c., cm 7;
- **Lekitos** campano nero, sec. IV a.c., cm. 7,5;
- **Nr. 4 tazze** con ulivo e civetta italiote, sec. IV a.c., dimensioni nr. 2 cm. 3,5 – nr. 1 cm 7 – nr. 1 cm. 8,5;
- **Piccola tazza** con rami di ulivo sec. IV a.c., campana;
- **Vasetto attico** con due rami di ulivo, sec. V a.c., cm 8;
- **Epifisi egnatia**, sec. III-IV a.c., cm 17,5;
- **Guttus egnatia**, sec. IV a.c., cm 7;
- **Koton corinzio**, sec. VI a.c., cm 5;
- **Alabastro etrusco/corinzio**, sec. VI a.c., terracotta, cm 14;
- **Alabastro etrusco/corinzio**, sec. VI a.c., terracotta cm. 6,5;
- **Alabastro etrusco/corinzio**, sec. VI a.c., terracotta cm. 9;
- **Lekitos** campano a figura mera con felino, sec. IV a.c., cm 13;
- **Ariballo corinzio**, VI sec. a.c., cm. 5;
- **Ariballo anulare graffito**, sec. VI a.c., cm. 5,5;
- **Anforetta siciliota**, sec. VIII a.c., cm. 11.

CHIESA DI SAN FRANCESCO

INGRESSO

- Nr. 2 campane bronzo 92xØ52 cm. e 57xØ44 cm.

ABSIDE

- Maestro di Trevi **Storie della Vergine**, 8 scene, su due registri di 800x200 cm. sormontate da 4 lunette, 180x200 cm ognuna circa, con **I quattro Evangelisti**, 1372 circa;
- **Coro**, sec. XVII, legno, 200x800 cm. prof. 120 cm;
- **Leggio corale**, sec. XVII, legno, 240x150 cm. prof. 90 cm.

CAPPELLA DI SINISTRA

- Maestro di Trevi, **Sant'Urbano Papa, Santa Caterina d'Alessandria, Sant'Antonio da Padova**, 1372 circa, affresco, 230x200 cm. circa;
- **Edicola** con stemma araldico della Fam. Valenti, 1372 circa, pietra e stucco, 400x230 cm;
- **Cornice lapidea** a caratteri gotici "IN CHRISTI NOMINI AMEN. ANNO DOMINI MCCCLVII INDITIONE X TEMPORE INNOCENTI PAPAE VI DE MENSE NOVEMBRIS. ISTUD EST SEPULCRUM DOMINI VALENTIS DOMINI IACOBI DE TREBIO ET EIUS HEREDUM FACTUM IN ISTA CAPPELLA PER EUM FACTA SUB VOCABULO SANCTI ANTONII. QUE SEPULTURA FACTA EST AD PERPETUAM HUIUS REI MEMORIAM ET TESTIMONIUM.";
- **Valente Valenti disteso**, 1372 circa, lastra in bassorilievo, pietra policroma, 180x70 cm;
- **Sepolcro di Ottavia Attivanti e Alessandro Valenti**, 1576-77, pietra scolpita in rilievo, 177x180 cm;

In alto sopra volta della cappella:

- Maestro di Trevi, **San Lorenzo**, fine secolo XIV, affresco, 200x100 cm. circa;
- **Sant'Antonio da Padova**, sec. XVIII, statua in legno policromo, 174x70 cm. prof. 50 cm.

CAPPELLA DI DESTRA

- Maestro di Trevi, **San Ventura, San Nicola, Sant'Andrea**, 1372 circa, affresco, 250x180cm;
- **Monumento funebre**, sec. XIII-XIV, pietra e stucco, 350x230 cm;
- Maestro di Trevi, **Sant'Emiliano**, 1372 circa, affresco, 200x200 cm. circa;
- Maestro di Trevi, **Due Profeti con cartiglio**, 1372 circa, affresco, 230x230 cm. circa;
- Maestro di Trevi, **San Giovanni Battista**, 1372 circa, affresco, 200x200 cm. circa;
- Maestro di Trevi, **Santa caterina d'Alessandria**, 1372 circa, affresco nello strombo della finestra, 130x50 cm. circa.

In alto, sopra la volta della cappella:

- Maestro di Trevi, **San Francesco che riceve le Stimmate, Santi Pietro e Paolo**, fine sec. XIV, affresco, 300x250 cm. circa;
- Pittore umbro, **Crocifisso dipinto**, sec. XIV, tempera su tavola, 300x250 cm. circa.

PARETE DI SINISTRA

- **Lapide romana** con iscrizione:

"[...?]

C(aius?) LICINI (an) US (?)

CN (aei) VESETRONIS

URBANI (servus) MEDICUS

CHIRURGUS

V(ixit) A (nnis) XXI"

I-II secolo d.c., pietra, 36x34 cm. prof. 16,4 cm;

- **Macchina processionale** con immagine di San Giuseppe, sec. XIX, legno dorato, 220x145 cm. prof. 48 cm.

SACRESTIA

- **Lavabo da sacrestia**, sec. XVII, maiolica gualdese, 310x151cm;
- **Panche** con stemma fam. Lucarini e intagli fitomorfici, primi sec. XVII, pioppo laccato in verde, 340x120cm, prof. 40 cm.;
- **Altare delle Stimmate di San Francesco**, XVI sec., cornice in stucco, 700x500 cm. prof. 120 cm;
- Avanzino Nucci, **San Francesco che riceve le stimmate**, sec. XVI, olio su tela, 300x160 cm.

Ai lati della cornice

- sinistra: **La visione dei troni, San Diego e la predica di San Francesco a Trevi**;
- destra: **La liberazione del carcerato, il Beato Ventura e San Francesco visita i malati**.

Nella cimasa

- **San Francesco in gloria**;
- **Paliotto dell'Altare delle Stimmate di San Francesco**, recante al centro del cartiglio con il calice e l'ostia, 1730, scaiola, dipinta, 100x240 cm. prof. 7 cm;
- Sculture ignoto, **Santa Chiara e San Francesco**, sec. XVII, legno, 150x60 cm. prof. 50 cm;
- **Lastre sepolcrali** di Grifone Petroni (120x95 cm) e Francesco Pariani (34x79 cm), pietra;
- **Organo con cantoria dipinta**, 1509, legno e metallo; organo: 500x300 cm. prof. 100 cm circa; Cantoria: 140x700cm prof. 200 cm. circa;
- **Altare della Crocifissione**, 1597, pietra e stucchi dorati con motivi fitomorfi 650x320 cm. prof. 125 cm. circa.

Nella cimasa

- **L'Eterno**
- Affresco, frammentario, 400x320 cm. circa;
- **Papa Urbano V con in mano il ritratto dei Santi Pietro e Paolo** (in alto), 1370 circa;
- **Santa Caterina d'Alessandria** metà sec. XIV/XV, affresco;
- **Sant'Antonio Abate, Madonna col Bambino, Santo Monaco** (registro inferiore), metà sec. XIV/XV, affresco;
- **Sepolcri di Ludovico Pieri**, 1829-1881, pietra, 47x60 cm.

NICCHIA

- Fabio Angelucci da mevale, **Madonna con il Bambino in trono tra i Santi Giuseppe, Antonio da Padova, Francesco e l'Arcangelo Gabriele**, 1577, affresco, 390x300 cm;
- Nel catino: **Le Pie donne con il Cristo**, 1577, affresco, 300x150 cm.

PARETE DI FONDO

- **Lapide commemorativa dei beati Antonio Fantosati, Placido Riccardi, Ludovico Pieri**, fine secolo XX, marmo, 125x109 cm. prof. 6,5 cm;
- Finto polittico:
- Bottega folignate, **San Michele Arcangelo e Sant'Emiliano**, primi secolo XV, framm. Di affreschi, 200x120 cm;
- Scuola folignate, **San Bernardino da Siena tra San Lorenzo e un Santo Francescano**, metà sec. XV circa, affresco, 160x200 cm;
- Nella cimasa: Scuola folignate, **Crocifissione**, metà sec. XV circa, affresco, 40x40 cm;
- **Figura umana flagellata** (Cristo flagellato?) 70x60 cm. ed **edifici** 85x60 cm., con un Santo Vescovo, primi sec. XV, affresco;
- **Sarcofago del Beato Ventura**, sec. IV, pietra, 70x185 cm. prof. 60 cm.

PARETE DI DESTRA

- **Storie di Sant'Onofrio**, framm. di affresco, 180x120 cm;
- Statua di **San Rocco**, in nicchia del 1873, sec. XVIII, legno policromo, 200x50 cm. prof. 45 cm;
- **Altare dello Spirito Santo**, 1613, pietra serena con stemma e iscrizione sui plinti della due colonne "P. PHILIPPUS PLATIUS PHILOSOPHUS ARTIS MEDICINAE DOCTOR OPUS FIERI IUSSIT"; "ASCANIUS PALATIUS FRATER EIUS HAEC RES COMPLEVIT AD. MDCXIII", 550x320 cm. prof. 100 cm;
- Simeone Ciburri, **Discesa dello Spirito Santo sopra Maria Vergine e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo**, inizi sec. XVII, olio su tela, 216x170 cm., **in restauro**;
- **Lapide in memoria dei lavori del 1910**, marmo, 1910, 54x105 cm. prof. 3 cm;
- **Acquasantiera**, a forma di aquila con iscrizione "VES...AL" pietra, sec. XVI-XVII, 110x54 cm. prof. 40 cm;
- **Madonna in trono col Bambino**, sec. XV, affresco, 140x100 cm;
- **La Madonna con il Bambino, San Francesco e Santa Chiara con scritta** frammentaria "HOC OPUS FECIT FIERI...MCCC...", affresco sulla lunetta dell'arco del portale principale all'esterno della chiesa, sec. XIV circa, 250x200 cm;
- **Acquasantiera** in foggia rinascimentale con stemma gentilizio ed iscrizione sul dado di base "AQUILANT. S/GIRAFERUS", pietra, 110x45Ø cm;
- **Sant'Antonio da Padova**, sec. XV, affresco, 57x60 cm;
- **Madonna col Bambino e San Pietro da Verona**, affresco con iscrizione "HOC OPUS FECIT FIERI LUCAS LUCARELLI...MCCCC...", 1400, 120x240 cm.;
- **Altare della Madonna della Neve**, con cartiglio sulla trabeazione "S. MARIE AD NIVES. EX PIO LEGATO MATRIS SACELLUM HOC ALEX. VALENTIBUS DICAVIT A.D. MDCXX DIE VERO V AUGUSTI." 1620;
- Ascensidonio Spacca, **La Madonna incoronata Regina del cielo e della terra, in basso S. Pietro e San Paolo, al centro le anime del purgatorio con cartiglio "Madre del Dio eterno liberaci benignamente dalle fiamme dell'inferno"**, olio su tela, 1620, 300x220 cm.

Ai lati:

- **Madonna sotti i vari titoli** (45x45 cm), **Annunciazione** (45x135 cm).

Nella cimasa:

- **Madonna della Neve.**

Paliotto policromo in scagliola con immagine di **S. Antonio da Padova** entro un cartiglio, 102x2202 cm. prof. 7 cm.

Macchina processionale, legno dorato, fine sec. XVIII, 300x185 cm. prof. 60 cm.

Macchina processionale con Madonna della misericordia, XIX secolo, 250x160 cm. prof. 45 cm.

Lapide di Durastante Natalucci (1687-1772), pietra, 66x66 cm.

Presentazione di Gesù al Tempio, affresco, 400x250 cm.

Sant'Antonio Abate, sec. XV, affresco, 50x40 cm.

Lapidi funerarie, pietra, misure comprese tra i 59x59 cm e 69x69 cm circa.

Data / /
 La Società

Il Contraente
